

COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA (VERONA)

Deliberazione Consiglio comunale n. 8 del 17 gennaio 2013

Integrazione dello statuto comunale con inserimento al titolo terzo "Servizi comunali" dell'art. 24 bis "Definizione dei servizi pubblici comunali privi di rilevanza economica".

Art. 24 bis - Definizione dei servizi pubblici comunali privi di rilevanza economica

Il Comune:

- Riconosce il Diritto umano all'accesso all'acqua e che lo stesso è un diritto universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico;
- Conferma il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà;
- Riconosce che il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini.

Il Sindaco Giovanni Miozzi